



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Megolo, 46 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83962
e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it
www.comune.anzoladossola.vb.it
P. Iva/ C.F. 00421660036

Ordinanza n. 06/2020

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO. ARTICOLO 50, COMMA 7-BIS, DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETT. A), DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze non contingibili e urgenti "[...] al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- nelle settimane precedenti sono stati riscontrati elementi perturbativi della pubblica tranquillità, causati dal vociare incontrollato in tempo di notte degli avventori dei pubblici esercizi ubicati nel centro abitato. Tali elementi rappresentano effettive criticità, sotto il profilo del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, cagionando diverbi, danneggiamenti, ubriachezza molesta, abbandono di rifiuti;
- alcuni cittadini hanno rappresentato all'Amministrazione Comunale l'insorgere e l'aggravarsi di tali problematiche;

Considerato che:

- il diritto alla tranquillità e al riposo delle persone, al pari del più ampio bene primario della salute, è specificamente recepito in letteratura scientifica e puntualmente tutelato dall'ordinamento, sulla scorta di molteplici fonti normative e di indirizzo, non ultime le raccomandazioni di cui alle Linee Guida dell'OMS a tutela delle ore di sonno dei cittadini;
 - emergono comportamenti contrari all'ordinato e quieto vivere civile, con particolare riguardo per l'effettiva lesione dell'interesse primario della tutela del riposo e della tranquillità dei residenti e della cittadinanza tutta, tanto più evidenziato che i detti comportamenti si concentrano nell'arco temporale dedicato al riposo delle persone, dunque con evidente recrudescenza e marcata molestia in orario notturno;
 - non sono altrimenti ed efficacemente esperibili diverse modalità, previste dall'ordinamento vigente, al fine di preservare la tranquillità e il riposo dei residenti;
- Ritenuto che le ragioni espresse in premessa costituiscano idoneo percorso motivazionale a supporto dell'adozione del presente provvedimento;

Richiamati:

- l'articolo 50, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1 lett. a) del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni;
- l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, a decorrere dal 10 luglio 2020 fino al 9 agosto 2020, i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande osserveranno il seguente orario:

CHIUSURA ore 01:00

Dopo tale orario è vietato impegnare le aree e gli spazi pertinenziali dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (e delle attività artigianali), compresi i dehors, che dovranno essere resi inaccessibili a terzi da parte dei gestori dei medesimi p.e.

Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività ricompresi nelle aree in premessa indicate, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare le necessarie misure di controllo nei confronti dei loro clienti.

Fatte salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento l'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita con la sanzione di cui art.7-bis dell'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

"L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"

Si riporta un estratto dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14:

"Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773[...]"

Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.. L'autorità competente a tal fine è il Sindaco del Comune di Anzola d'Ossola. Il destinatario dei proventi è il Comune di Anzola d'Ossola.



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Megolo, 46 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83962
e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it
www.comune.anzoladossola.vb.it
P. Iva/ C.F. 00421660036

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del Codice del processo amministrativo D.L.vo 02.07.2010, n.104 ovvero, in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Capo dello Stato, da proporsi entro 120 gg. dalla notificazione o dalla comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

- La pubblicazione del presente Atto all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Anzola d'Ossola e l'affissione nelle bacheche comunale.
- L'inoltro del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e con richiesta di contributo alla vigilanza, a S.E. il Prefetto del Verbano Cusio Ossola ed alle Forze dell'Ordine dello Stato.
- La comunicazione del presente provvedimento a tutti gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande a mezzo p.e.c.

Anzola d'Ossola, 07/07/2020

IL SINDACO
dott. Andrea MELLONI